



Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 IN SEDUTA DEL 19/05/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.

Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO	Sindaco	Presente
SPERONI ALFREDO	Consigliere Anziano	Presente
GUALTIERI CARLA	Consigliere	Presente
BASSI ETHEL	Consigliere	Presente
VILLA FRANCESCO	Consigliere	Presente
DE PALMI CRISTINA	Consigliere	Presente
MANGHI MONICA	Consigliere	Presente
SETTI MAURIZIO	Consigliere	Presente
GALLI DANIELE	Consigliere	Presente
MANFREDI PAOLO	Consigliere	Presente
CARNEVALI CHIARA	Consigliere	Presente
CHIESI IVAN	Vice Sindaco	Presente
INCERTI PAOLO	Assessore E	Presente
PATERLINI MAURIZIO	Assessore E	Assente
VILLA PAOLO	Assessore E	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Mauro D'Araio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC) ANNO 2014**

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC) ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve introduzione del Sindaco- Presidente che cede la parola all'Ass. Paolo Villa, il quale illustra nel dettaglio il contenuto della proposta di deliberazione inerente a quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;

RICHIAMATO:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. in L. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;

CONSIDERATO che alla data odierna non è possibile pervenire alla definizione di una complessiva manovra fiscale e finanziaria per l'anno 2014 ed alla conseguente approvazione del Bilancio di previsione, stante le numerose incertezze a livello normativo circa la quantificazione dell'ammontare di alcune risorse finanziarie da trasferirsi ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale per gli anni 2013 e 2014;

RITENUTO per quanto sopra espresso e in attesa di pervenire all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2014 entro il termine di legge, attualmente fissato al 31 luglio 2014, ai sensi dell'art.2 bis del D.L. 16/2014, come convertito con modificazioni con L. 68 del 2/5/2014, di anticipare l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 rispetto ai tempi di approvazione del bilancio medesimo, al fine di non imporre ai contribuenti il pagamento del tributo rinviando il maggior carico fiscale al 16 dicembre 2014 e, al tempo stesso, di garantire al comune la necessaria liquidità di cassa;

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014:

1 - ALIQUOTA RIDOTTA

<p>5,4 per mille:</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale o per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protie tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
------------------------------	--

Delibera n° 15 del 19/05/2014

<p>(la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile, Pertanto, come riconosciuta dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando sussistono congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fattimento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale correlato tra il bene principale (nella specie, abitazione costituente "prima casa") e la relativa pertinenza;</i> • <i>Fattimento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.)</i> 	
<p>"zero" per mille ESENZIONI</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa categoria A/1-A/8-A/9) Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano attualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>ANZIANI E DISABILI L'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO L'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, o non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>

2- ALIQUOTA AGEVOLATA

9,8 per mille	<p>AFFITTI CANONE LIBERO: - immobili adibiti ad uso abitativo concessi con contratto registrato a canone libero regolarmente registrato</p>
8,6 per mille	<p>AFFITTI CANONE CONCORDATO E SOSTENIBILE: - immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti concordati"), - immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale</p>

	con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'Art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti a canone sostenibile").
<p>NOTE OTTENIMENTO AGEVOLAZIONE: per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12 all'Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso.</p> <p>Possono fare richiesta solo i contribuenti persone fisiche. Le società sono escluse.</p> <p>L' aliquota si applica anche alle relative pertinenze</p>	
7,6 per mille:	<p>COMODATO GRATUITO: - Immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori/figli) che utilizzano quale abitazione principale, risiedono anagraficamente con stato di famiglia autonomo.</p>
<p>NOTA: Si applica l'agevolazione anche ai seguenti casi: - proprietà genero/figlie o nuora/figlio - comodatarie genitori - proprietà suoceri - comodatarie nuora o genero (nel solo caso di decesso del figlio o figlia) - proprietà (ereditata) nuora o genero - comodatarie suocero/a (nel solo caso di decesso del figlio o figlia proprietaria) - proprietà nonni - comodatarie nipoti (nel solo caso di decesso del genitore figlio/figlia) - proprietà (ereditata) nipoti - comodatarie nonni (nel solo caso di decesso del padre o madre proprietaria/a)</p> <p>per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12 all'Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso.</p> <p>Possono fare richiesta solo i contribuenti persone fisiche. Le società sono escluse.</p> <p>L' aliquota si applica anche alle relative pertinenze</p>	

3 - ALIQUOTA BASE

9,80 per mille:	<p>ALTRI IMMOBILI: - immobili tenuti a disposizione e non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 2) aliquota agevolata; (*) - fabbricati diversi dalle abitazioni - immobili IACP ** - terreni agricoli - aree fabbricabili - tutte le altre tipologie non comprese ai punti 1) 2) 4) 5)</p> <p>L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze</p>
<p>NOTA: (*) nel caso si prospetti la seguente tipologia: unica unità abitativa distinta in diversi appartamenti utilizzati dal medesimo proprietario e non rientranti nella fattispecie di cui al punto 2) aliquota agevolata, e pagano i rifiuti. per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12 all'Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso. (**) si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione</p>	

4 - ALIQUOTA MAGGIORATA

10,80 per mille:	<p>Si applica: - alle categorie abitative da A/1 ad A/9 o alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario; - ai fabbricati inagibili e/o inabitabili, - ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.lgs 22/1/2004, n. 42; - a tutti gli immobili (escluso terreni e aree fabbricabili) tenuti a disposizione</p>
-------------------------	--

5 - ESENTI

esenti:	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30,12,1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28,2,1994, n. 133. FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Sono esenti fino a che permangono tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati. Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalla normativa vigente
----------------	---

6 - RISCOSSIONE

Fatto salve eventuali successive modifiche legislative, si porta a conoscenza che è possibile effettuare il pagamento IMU per l'anno 2014, mediante:

- delega di pagamento F24
- tramite bollettino postale

7 - VERSAMENTO MINIMO

Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI: AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 804/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili situate nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con l'obbligo di relativa dichiarazione IMU:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, durante il quale sussistono dette condizioni:
 - f) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
 - 2) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile); o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 08 giugno 2001, n. 380) L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
 - 3) Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente l'Ufficio Edilizia Privata provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con la modalità ed entro i termini previsti.

- 4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 5) Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.LGS. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistiche-edilizie.

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione in data 13/5/2014, ai sensi del DL 174/2012;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :

- favorevole, dal Responsabile del 1° Servizio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI n. 9 (Nove) favorevoli, n. 2 (Due) contrari (Consigliere del gruppo "ORA O MAI PIU' LISTA CIVICA" Daniele Galli e il Consigliere del gruppo "MOVIMENTO CINQUE STELLE" Chiara Carnevalli), e 0 (Zero) astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (Undici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014;
2. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti conseguenti il presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le disposizioni normative
4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v.;
5. DI DICHIARARE con voti n. 9 (Nove) favorevoli e n. 2 (Due) contrari (Consigliere del gruppo "ORA O MAI PIU' LISTA CIVICA" Daniele Galli e il Consigliere del gruppo "MOVIMENTO CINQUE STELLE" Chiara Carnevalli), e 0 (Zero) astenuti, resi in forma palese e separata, dai n. 11 (Undici) consiglieri presenti e votanti, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO

F.to Maurizio Boltazzi

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Mauro D'Arato

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo

Castelnovo di Sotto 20/05/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lorena Messori



Comune di Castelnovo di Sotto
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^A SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI
Proposta N° 20/2014

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC) ANNO 2014**

Il Responsabile del 1^A SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI

esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LI 13/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Merl Bellelli / INFOCERT SPA



Comune di Castelnovo di Sotto
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^A SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI
Proposta N° 20/2014

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC) ANNO 2014**

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

L1 13/05/2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Meri Bellelli / INFOCERT SPA



COMUNE DI CASTELNUOVO DI SOTTO

- PROVINCIA DI REGGIO EMILIA -

PARERE DEL REVISORE UNICO AD ALIQUOTE E REGOLAMENTI IMU E TASI

Il Revisore Unico del Comune di Castelnuovo Sotto (RE), Dott. Maria Paglia, ha ricevuto in data 12.05.2014:

- La proposta di delibera, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, relativa all'approvazione delle aliquote e disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria (IMU - IUC) PER L'ANNO 2014
- La proposta di delibera relativa all'approvazione delle aliquote e disciplina regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (Tasi - IUC) 2014
- Preso atto delle norme vigenti che istituiscono e modificano l'imposta municipale propria e che istituiscono e disciplinano il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi, nonché la potestà regolamentare dell'Ente,
- esaminate le aliquote ed i regolamenti di applicazione proposti per l'imposta municipale propria e per il Tributo sui servizi indivisibili, nonché la loro conformità alle norme emanate dalla legge 147/2013 art. 1 comma 639 (che ha istituito la IUC che comprende IMU e TASI)
- preso altresì atto dei pareri favorevoli del Responsabile del 1° Servizio e del Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria

ai sensi dell'art. 239 del TUEL

ESPRIME

Parere favorevole.

Castelnuovo Sotto 13.5.2014

Dott. MARIA PAGLIA



Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

Delibera 16 del 19/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC) ANNO 2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 04/06/2014

Il, 20/05/2014

SEGRETARIO COMUNALE
D'ARAIO MAURO / ArubaPEC
S.p.A.